

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

Art. 1 Abbonamenti studenti

1. abbonamenti mensili del mese di marzo 2020: emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
2. abbonamenti annuali scolastici per i servizi su gomma (periodo di validità settembre 2019 – giugno 2020): atteso che l'interruzione dei servizi scolastici ha riguardato il periodo 6 marzo – 10 giugno 2020, emissione di un voucher, la cui quantificazione verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dall'utente in giorni di non utilizzo dell'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
3. abbonamenti annuali acquistati da studenti per i servizi su ferro: atteso che l'interruzione dei servizi scolastici ha riguardato il periodo 6 marzo – 10 giugno 2020, emissione di un voucher, la cui quantificazione verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dall'utente in giorni di non utilizzo dell'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
4. abbonamenti semestrali: atteso che l'interruzione dei servizi scolastici ha riguardato il periodo 6 marzo – 10 giugno 2020, emissione di un voucher, la cui quantificazione verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dall'utente in giorni di non utilizzo dell'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
5. la quantificazione delle misure di cui ai precedenti commi 3 e 4 verrà comunque riferita al numero di giorni, tra il 6 marzo e il 10 giugno 2020, ricadenti nell'abbonamento annuale o semestrale.

Art. 2 Abbonamenti non scolastici

1. abbonamenti mensili del mese di marzo 2020: emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
2. abbonamenti annuali: atteso che la riduzione dei servizi non scolastici ha riguardato il periodo 6 marzo – 10 giugno 2020, emissione di un voucher la cui quantificazione verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dall'utente in giorni di non utilizzo dell'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
3. abbonamenti semestrali: atteso che la riduzione dei servizi non scolastici ha riguardato il periodo 6 marzo – 10 giugno 2020, emissione di un voucher la cui quantificazione verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dall'utente in giorni di non utilizzo dell'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione presso il medesimo vettore.
4. la quantificazione delle misure di cui ai precedenti commi 2 e 3 verrà comunque riferita al numero di giorni, tra il 6 marzo e il 10 giugno 2020, ricadenti nell'abbonamento annuale o semestrale.

Art. 3 Rimborsi in contanti.

1. In alternativa a quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 possono richiedere il rimborso "in contanti", calcolato con le medesime modalità sopra individuate per la quantificazione del "voucher", i titolari di abbonamenti mensili, annuali e semestrali, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. studenti al termine del ciclo scolastico (scuole secondarie di II grado) o Universitario che presentino apposita attestazione da parte dell'Istituto scolastico / universitario nonché studenti che presentino apposita attestazione di cambio sede di istituto;
 - b. lavoratori che hanno cessato la propria attività/rapporto di lavoro che presentino apposita attestazione (comunicazione cessazione attività alla agenzia delle entrate /comunicazione datoriale di cessato rapporto di lavoro).

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. ai sensi del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Art. 215, ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore la richiesta allegando:
 - a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 - b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento della emergenza COVID;
2. la domanda deve essere presentata alle aziende di trasporto a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020;
3. entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione documentata di cui al precedente comma 2, il vettore procede all'emissione del voucher secondo le modalità di cui al presente provvedimento;
4. per la sola ipotesi di cui all'art.3 il vettore procede al rimborso entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione documentata.
5. il voucher di cui ai precedenti artt.1 e 2 rilasciato dalle aziende di trasporto è reversibile all'interno del nucleo familiare.